

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA n. 1693

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

OGGETTO: *Commissioni sanitarie per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. Si richiedono informazioni aggiornate e puntuali circa lo sblocco degli adeguamenti tariffari di cui all'articolo 21 del Bilancio di previsione 2022-2024.*

Premesso che

- in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 (legge regionale 22 aprile 2022, n. 6) è stato approvato un emendamento, presentato dal nostro Gruppo consiliare, che ha introdotto l'articolo 21 a modifica della legge regionale 27 ottobre 1982, n. 31 sulla disciplina degli organi collegiali sanitari;
- con tale modifica è stato introdotto, al comma 1 del succitato articolo 21, un adeguamento dei compensi dei componenti delle Commissioni sanitarie per gli invalidi civili, per i ciechi civili e per i sordomuti prevedendo che, a ciascun componente che non sia un dipendente regionale o del Servizio Sanitario Regionale, spetti, per ogni giornata di partecipazione alle sedute valide, un gettone di presenza nella misura di euro 20,00 a seduta, nonché la somma di euro 10,00, per ogni domanda definita, in luogo di 7,75 euro come gettone di presenza e 2,58 euro per ogni domanda definita precedentemente previsti;
- il tetto di spesa per tale adeguamento tariffario, definito al comma 2 del medesimo articolo 21, ha un importo molto limitato, pari a 50.000 euro;

considerato che

- a distanza di tempo dall'approvazione della norma, gli adeguamenti tariffari risultano non ancora applicati;
- con nota del Direttore Sanità e Welfare prot. 12653 dell'8 marzo 2023 era stata richiesta alle ASL la quantificazione delle risorse necessarie per far fronte agli adeguamenti tariffari previsti dalla l.r. 6/22. Alla data dello scorso 5 giugno, la struttura tecnica dell'Assessorato competente

in materia risultava essere ancora in attesa *“degli ultimi riscontri da parte di tutte le ASR per provvedere alla quantificazione complessiva delle risorse necessarie, sulla base degli importi risultanti dalle Aziende stesse e delle risorse destinate all'adeguamento tariffario dalla citata norma”*;

sottolineato come

- l'applicazione dell'articolo 21 della l.r. 6/2022 debba essere garantita almeno entro il tetto di spesa ivi indicato e non trovi alcuna spiegazione o giustificazione la sua sospensione;

INTERROGA

l'Assessore regionale competente in materia

per avere informazioni aggiornate e puntuali circa lo *sblocco* degli adeguamenti tariffari di cui all'articolo 21 della legge regionale 6/2022, almeno entro il tetto di spesa ivi indicato.